ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di BALANGERO

BALANGERO (TO) Piazza X Martiri, 3 - ✉ 10070 - ☎ 0123/346093 -347717
e-mail toic829003@istruzione.it **PEC**: toic829003@pec.istruzione.it – sito: www.icbalangero.edu.it
con sezioni associate di
BALANGERO: infanzia, primaria, secondaria di primo grado
CAFASSE: infanzia, primaria, secondaria di primo grado **MONASTEROLO**: infanzia
MATHI: infanzia, primaria e secondaria di primo grado **GROSSO**: primaria
C.F.: 92028650015 - **Codice iPA**: istsc_toic829003 - **Codice Univoco per la F.E.**: UFVR0G

UOR: Dirigente Scolastico

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - -BALANGERO
Prot. 0000142 del 13/01/2022
IV-8 (Uscita)

Al personale docente
Alle famiglie
Al DSGA
Al personale ATA
Al registro elettronico

Circ. nr. 161

Oggetto: INDICAZIONI OPERATIVE GESTIONE QUARANTENE E DDI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il DL 7 gennaio 2022 n.1;
VISTA la Nota interministeriale MI e Ministero della salute prot.n.11 del 8/1/22;
VISTA la Nota n.1934 del 26 ottobre 2020 - Indicazioni operative per lo svolgimento delle attività didattiche nelle scuole del territorio nazionale in materia diDidattica digitale integrata- che tuttora disciplina l'erogazione della DDI;
VISTO il Piano per la Didattica Digitale Integrata, approvato dagli organicollegiali dell'Istituto comprensivo di Balangero e adottato con Prot. nr.6534 del 29.10.2021

IMPARTISCE

Le seguenti **INDICAZIONI OPERATIVE GESTIONE QUARANTENE E DDI**:

I. GESTIONE CASI POSITIVI

Premessa: come già richiamato in diversi documenti, si rende necessario che le famiglie comunichino in via tempestiva la positività del proprio figlio al Referente Covid di plesso o al docente referente della classe.

1. **Scuola Infanzia** - Con **UN** caso di positività si applica al gruppo classe/alla sezionela sospensione delle attività, per una durata di dieci giorni.

   A. Il referente COVID di plesso comunica il caso ai seguenti indirizzi. covidinfoscuole@aslto4.piemonte.it ; dirigente@icbalangero.it e toic829003@istruzione.it e **contestualmente fa partire la disposizione di DDI tramite la Segreteria didattica Sig.ra Alessandra La Corte o Savina Minniti),** utilizzando il modulo di segnalazione diffuso dalla ASL to4 e solo successivamente alla risposta della ASL TO4 si invia il modulo Excel contatti stretti avendo cura di individuare i contatti stretti in modo corretto come da vademecum diffuso dalla Dirigente nel mese il 16 novembre 2021 a seguito di specifica riunione con i referenti Covid di plesso.

   B. Della disposizione di sospensione delle attività in presenza e avvio attività in DDIviene data informazione alle famiglie a cura della **Segreteria didattica**.

C. Si deve attendere determinazione della ASLTO4 in merito alla misura sanitaria di quarantena che verrà trasmessa dalla scuola alle famiglie, a meno che la ASL TO4 non fornisca indicazioni diverse.

2. SCUOLA PRIMARIA

1 caso di positività :

A. si attiva la **sorveglianza con testing del gruppo classe**: l'attività prosegue in presenza effettuando un test antigenico rapido o molecolare appena si viene a conoscenza del caso di positività (T0). Il test sarà ripetuto dopo cinque giorni (T5), secondo quanto previsto dalla norma ma si resta in attesa di disposizioni della ASL TO4 che dovrebbero essere fornite a breve.

Il referente COVID di plesso comunica il caso alla ASL come decritto al punto 1 A e contestualmente fa trasmettere informazione alle famiglie sui test da effettuare non appena ricevute dalla ASL e sulle misure (mascherine FFP2) a cura della Segreteria didattica.

B. **DUE o più casi di positività:** è prevista, per tutta la classe, la **didattica a distanza** per la durata di **dieci giorni.**

Il referente COVID di plesso comunica il caso alla ASL come descritto al punto 1 A e contestualmente fa partire la disposizione di DDI tramite la Segreteria didattica.

Della disposizione di sospensione delle attività in presenza e avvio attività in DDI viene data informazione alle famiglie a cura della Segreteria didattica.

3. Scuola secondaria di I grado:

- Con **1 caso di positività** nella stessa classe è prevista l' **autosorveglianza con la prosecuzione delle attività e l'uso delle mascherine FFP2.**

  A. Il referente COVID di plesso comunica il caso alla ASL come descritto al punto 1 A e contestualmente fa trasmettere informazione alle famiglie sui test da effettuare e sulle misure (mascherine FFP2) a cura della Segreteria didattica, non appena si riceve risposta dalla ASL.

- Con **2 casi** nella stessa classe è prevista la didattica digitale integrata (DDI) per gli allievi che **non** hanno avuto la dose di richiamo e hanno completato il ciclo vaccinale da **più di 120 giorni** o per coloro che sono **guariti da più di 120 giorni**. Per tutti gli altri è prevista la prosecuzione delle attività in presenza con l'**autosorveglianza** e l'utilizzo di **mascherine FFP2.**

  Il referente COVID di istituto comunica il caso alla ASL come descritto al punto 1 A e contestualmente fa partire la comunicazione relativa alla esibizione della documentazione ai genitori, tramite la Segreteria didattica, come da indicazioni circolare nr. … per gli alunni aventi i requisiti per la frequenza in presenza.

- Con **3 casi** nella stessa classe è prevista la **didattica a distanza per dieci giorni per tutta la classe.**

A. Il referente COVID di plesso comunica il caso alla ASL come descritto al punto 1 Ae contestualmente fa partire la disposizione di DDI tramite la Segreteria didattica.

B. Della disposizione di sospensione delle attività in presenza e avvio attività in DDI viene data informazione alle famiglie a cura della Segreteria didattica.

I. OBBLIGHI A CARICO DELLE FAMIGLIE

1. Produzione immediata della documentazione attestante lo stato vaccinale e/o lo stato di guarigione dell'alunno.
2. Rispetto delle indicazioni contenute nella circolare n.
3. Reperibilità immediata in caso di necessità

II. GESTIONE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Si rimanda alla normativa vigente, sintetizzata in allegato e al Regolamento di Istituto per la DDI pubblicato sul sito.

Allegato : sintesi normativa per la DDI

1. *L'articolo 2, comma 3 del decreto legge 22 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, prevede che **"in corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione, potendo anche disporre per l'acquisto di servizi di connettività delle risorse di cui alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente** di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n.107".*

A. *La DDI si svolge in ottemperanza a quanto previsto dalle Linee Guida di cui al Decreto del Ministro dell'istruzione 7 agosto 2020, n. 89, per come declinate dalle istituzioni scolastiche nell'apposito Piano scolastico, che rappresenta lo strumento organizzativo che le scuole si sono date per garantire il diritto all'istruzione, anche attraverso le possibilità date dal decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.* ***Particolarmente utile si rivela la possibilità di adottare una unità oraria inferiore ai 60 minuti e stabilire le eventuali relative pause tra le lezioni sincrone,*** *tenendo comunque presente quanto stabilito dall'articolo 28 del CCNL 2016/18, in particolare alcomma 2.*

B. ***Il personale docente è comunque tenuto al rispetto del proprio orario di servizioe alle prestazioni connesse all'esercizio della professione docente****, e mantiene intatti i diritti sindacali, compresa la partecipazione alle assemblee sindacali durante l'orario di lavoro, che si potranno tenere con le stessa procedure con cui si svolgono le attività didattiche a distanza.* ***In particolare, il docente assicura le prestazioni in modalità sincrona al gruppo classe o a gruppi circoscritti di alunni della classe. Per la rilevazione delle presenze del personale e degli allievi è utilizzato ilregistro elettronico****.*

Nell'esercizio della DDI, che si svolge nel rispetto dell'articolo 4 della Legge 20 maggio1970, n. 300 in materia di controllo a distanza, è assicurata la riservatezza delle informazioni, dei dati personali, dell'identità personale con riferimento all'utilizzo e la custodia delle credenziali di accesso, il divieto di condivisione delle stesse, il divieto di far accedere alla piattaforma persone non autorizzate, la protezione da malware e attacchi informatici, nonché i comportamenti da adottare durante la DDI e le conseguenze in caso di violazione di tali istruzioni. L'istituzione scolastica fornirà le opportune informazioni in materia anche agli studenti e alle famiglie. Il documento congiunto MI-Garante privacy "Didattica digitale

integrata e tutela della privacy: indicazioni generali", pubblicato sul sito del Ministero dell'istruzione, rappresenta il punto di riferimento ineludibile sul tema.

C. *Quanto agli strumenti di lavoro, resta fermo quanto già previsto dalle citate Linee guida. E' doveroso, comunque, richiamare tutti all'esigenza di non lasciare alcun alunno indietro, sia dal punto di vista della comunicazione "scuola famiglia" e, laddove necessario, stabilendo i contatti con le singole famiglie, sia dal punto di vista dei devicee della connettività.*

D. Le istituzioni scolastiche continuano ad essere aperte, e in presenza, nell'istituzione scolastica, opera il personale docente e ATA.

E. *Per quanto concerne le istituzioni scolastiche,* ***non si applicano ordinamentalmente le disposizioni in materia di lavoro agile****, ai sensi dell'articolo 32, comma 4, del decreto – legge 14 agosto 2020, n. 104.* ***Le eccezioni alla predetta disposizione, pertanto, sono costituite dai casi in cui, su disposizione dell'autorità competente, sia imposta la sospensione delle attività didattiche in presenza ovvero e per l'appunto nel caso "di quarantena con sorveglianza attiva o di isolamento domiciliare fiduciario"****.*

F. *Il decreto, all'articolo 4, comma 2, stabilisce infatti che* ***"nei casi di quarantena con sorveglianza attiva o di isolamento domiciliare fiduciario****, ivi compresi quelli di cui all'articolo 21-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126,* ***il lavoratore, che non si trovi comunque nella condizione di malattia certificata, svolge la propria attività in modalità agile"****.*

G. *Anche l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, con proprio messaggio del 9ottobre 2020, n. 3653, ha evidenziato che lo stato di quarantena "non configura un'incapacità temporanea al lavoro per una patologia in fase acuta tale da impedire in assoluto lo svolgimento dell'attività lavorativa". Seppure la nota si riferisca al settore privato, individua uno stato inequivocabile che riguarda la persona del lavoratore.*

H. Ne deriva che, fino all'eventuale manifestarsi dei sintomi della malattia, benché il periodo di quarantena sia equiparato, come si è visto, al ricovero ospedaliero, il lavoratore non è da ritenersi incapace temporaneamente al lavoro ed è dunque in grado di espletare la propria attività professionale in forme diverse.

I. *Appare utile ribadire che l****a misura della QSA è disposta per tutto il personale, ed eventualmente per alunni ritenuti essere contatti stretti di casi confermati di malattia infettiva diffusiva da COVID-19, su indicazione del Dipartimento di prevenzione territoriale o di altro operatore della sanità pubblica,*** *a mezzo di atto scritto, al fine di monitorare l'eventuale insorgenza dei sintomi della malattia.*

J. *Occorre precisare, in ultimo, che* ***la condizione del personale posto in QSA non è assimilabile a quella concernente il personale effettivamente contagiato da COVID-19, il quale, a prescindere dalla gravità della sintomatologia, in nessun caso può prestare attività didattica o educativa, neanche dal proprio domicilio.*** *Essa, infatti, è una condizione di malattia certificata a tutti gli effetti, per la quale sono previste e garantite – dalla Costituzione fino ai contratti di la-*

voro di comparto – specifiche forme di tutela e salvaguardia dello stato di salute.

K. ***Se l'intera classe del docente sarà stata posta in quarantena con sorveglianza attiva, al pari del docente stesso, il dirigente scolastico dispone che per quella classe le attività didattiche siano svolte in modalità di DDI,*** *sia per il docente a sua volta in quarantena, sia – eventualmente – per tutti i docenti che di quella classe siano contitolari, anche se non posti in quarantena.* ***Questi ultimi potranno, infatti, svolgere la DDI da scuola****, utilizzando devices e connettività dell'Istituto, come nei casi in cui la quarantena riguardi solo gli alunni delle classi.*

L. *Il docente in quarantena, pertanto, svolgerà ordinariamente attività di docenza in DDI a vantaggio della classe o delle classi poste a loro volta in quarantena.*

M. *Qualora, invece, le classi del docente posto in quarantena non siano a loro volta nella stessa condizione, il docente posto in quarantena potrà svolgere attività di DDI, innanzitutto ogni qual volta sia prevista, da orario settimanale, la copresenza con altro docente della classe. La presenza nelle classi di titolarità del personale posto in quarantena potrà essere altresì garantita facendo ricorso a personale dell'organico dell'autonomia in servizio presso l'istituzione scolastica, individuando la necessità di*

garantire l'attività didattica come priorità temporanea rispetto allo svolgimento di altre eventuali attività non connesse all'insegnamento curricolare.

N. *Per quanto attiene la circostanza dei* ***docenti di sostegno****, contitolari a pieno titolo delle classi in cui prestano servizio, si ritiene che la particolarità della loro funzione inclusiva per l'alunno con disabilità, in via ordinaria, debba essere considerata prioritaria rispettoalla necessità di gestione generalizzata del gruppo classe. I Dirigenti scolastici, pertanto, potranno disporre il loro impiego in funzioni di supporto al docente in quarantena esclusivamente a orario settimanale invariato e nelle classi di cui siano effettivamente contitolari, sempre che non vi siano particolari condizioni ostative, legate alla necessità di gestione generale.*

O. *Nel caso in cui il docente di sostegno sia posto in quarantena, si ritiene di poter individuare, proprio nel principio della contitolarità sulla classe di tutti i docenti, la misura più idonea per garantire il diritto allo studio dell'alunno con disabilità, cui deve essere di norma consentita la frequenza delle lezioni in presenza. Nella scuola primaria, in particolare, si potrà prevedere che il docente di sostegno posto in quarantena svolga le attività didattiche, opportunamente condivise e programmate in sede di programmazione settimanale, a favore dell'intero gruppo classe, potendosi temporaneamente attribuire la speciale presa in carico dell'alunno con disabilità al docente di posto comune della classe.*

P. *All'****alunno in quarantena*** *la scuola dovrà in ogni caso garantire,* ***ove la strumentazione tecnologica in dotazione lo consenta****, l'erogazione di attività didattiche in modalità digitale integrata.*

La scuola è in grado di fornire i device su richiesta da parte della famiglia seguendo le indicazioni fornite tramite la circolare nr. 96 del 29.10.2021 :

"*Possono presentare richiesta esclusivamente i genitori degli alunni di Scuola Primaria e Se-*

condaria sottoposti a DDI che non dispongono di propria attrezzatura. Il dispositivo dovrà essere riconsegnato entro massimo 2 giorni lavorativi dal rientro in presenza.

La procedura di richiesta è solamente elettronica tramite il form indicato al link seguente:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc0hZgZ4r1Kuh6OCKPWOL6lDKLIgh6sgYqOg1qVFb31HVW5TQ/viewform

Seguirà comunicazione da parte dell'Istituto, tramite i recapiti indicati successivamente, con l'appuntamento per il ritiro e il perfezionamento della richiesta.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. ssa Maurizia G. Bianco

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 modificato e integrato dal D. Lgs. 235/2010, dal D.P.R. 445/2000 e norme collegate)